

Informativa per la clientela di studio

N. 05 del 30/07/2014

OGGETTO: Nuovo credito d'imposta per investimenti in macchinari.

Il "Decreto Crescita" – DL. 91 del 24/06/2004 – in corso di conversione in Legge, prevede, all'art. 18, un nuovo credito d'imposta nella misura del 15% per i titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in macchinari o beni strumentali nuovi, compresi nella divisione 28 della Tabella Ateco 2007 del valore pari o superiore ad euro 10.000.

L'agevolazione viene concessa sia per gli acquisti in proprietà (anche con riservato dominio) sia per quelli acquisiti in locazione finanziaria, ad eccezione del "leasing operativo" intendendo per tale quello consistente nella locazione di beni per un determinato periodo di tempo per il quale il locatore non ha diritto di riscatto alla scadenza convenuta. L'agevolazione consiste in un credito d'imposta pari al 15% degli investimenti in beni strumentali che eccedono la media dei 5 anni precedenti, con possibilità di escludere dal calcolo l'anno in cui l'investimento è stato maggiore. Esempio:

- Investimenti in beni strumentali:
 - 1) Anno 2009 euro 8.000
 - 2) Anno 2010 euro 15.000
 - 3) Anno 2011 euro 12.000
 - 4) Anno 2012 euro 14.000
 - 5) Anno 2013 euro 10.000
- Ai fini del calcolo può essere escluso il 2010 quale periodo con il maggior investimento e quindi la media sarà calcolata solo su i 4 periodi rimanenti: $44.000/4 = 11.000$
- Investimento in nuovi beni strumentali in data successiva al 25/06/2014 euro 18.000
- Il credito d'imposta spetta in misura pari al 15% su euro $18.000 - 11.000 = 7.000 * 15\% =$ euro 1.050

Detto importo (euro 1.050) costituisce il credito d'imposta da utilizzare in compensazione con mod. F24 dei vari debiti tributari a partire dal periodo d'imposta 2016 ripartito in 3 quote annuali di pari importo.

L'agevolazione è concessa per gli investimenti effettuati a decorrere dal 25 giugno 2014 fino al 30 giugno 2015. Il comma 6 del Decreto in esame prevede due cause di revoca dal beneficio:

- a) qualora l'imprenditore ceda a terzi o destini a finalità estranee all'esercizio dell'attività i beni prima che sia trascorso 2 anni dall'investimento agevolato;
- b) qualora i beni oggetto degli investimenti siano trasferiti in strutture produttive situate all'estero entro 5 anni dall'acquisto.

Rimango a disposizione per ogni eventuale chiarimento per le singole fattispecie.